

- (b) Nel caso in cui l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), si riferisca al numero di licenziamenti in ciascun singolo stabilimento, quale sia il significato del termine «stabilimento». In particolare, se si debba intendere per «stabilimento» l'intera impresa commerciale interessata, quale unica unità produttiva, o quella parte dell'impresa in cui si prevede di effettuare licenziamenti, piuttosto che l'unità alla quale sono addetti i lavoratori per lo svolgimento delle loro mansioni, ad esempio ciascun singolo negozio.
- 2) Qualora un lavoratore agisca contro un datore di lavoro privato per ottenere un'indennità di tutela, se lo Stato membro possa invocare o fondarsi sul fatto che dalla direttiva non derivano diritti aventi effetto diretto nei confronti del datore di lavoro allorché:
- (i) il datore di lavoro privato, ove lo Stato membro avesse attuato correttamente la direttiva, sarebbe stato responsabile del pagamento delle indennità di tutela al lavoratore per essere venuto meno all'obbligo di consultazione previsto dalla direttiva; nonché,
- (ii) nello stato di insolvenza del datore di lavoro, qualora fosse riconosciuta un'indennità di tutela a carico del datore di lavoro privato e quest'ultimo non la versasse, in caso di richiesta nei confronti dello Stato membro, quest'ultimo sarebbe esso stesso responsabile del pagamento al lavoratore di qualunque indennità di tutela di tal genere, in forza della normativa interna di attuazione della direttiva 2008/94/CE del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro⁽²⁾, fermi restando i limiti della responsabilità imposta all'organismo di garanzia dello Stato membro ai sensi dell'art. 4 della predetta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 283, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 febbraio 2014 — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM), altre parti: UPC Nederland BV e a.

(Causa C-85/14)

(2014/C 151/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: KPN BV

Resistente: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Altre parti: UPC Nederland BV, UPC Nederland Business BV, Tele2 Nederland BV e BT Nederland NV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 28 della direttiva servizio universale⁽¹⁾ consenta l'imposizione di una standardizzazione tariffaria, senza che da un'analisi di mercato sia emerso che una parte dispone di un potere rilevante di mercato riguardo al servizio standardizzato, mentre tecnicamente esiste senz'altro la possibilità di chiamare internazionalmente i numeri non geografici e l'unico ostacolo all'accesso a detti numeri consiste nel fatto che vengono applicate tariffe tali che una chiamata verso un numero non geografico è più costosa di una chiamata verso un numero geografico.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, il College deve risolvere le seguenti due questioni:
- a. Se la facoltà di standardizzazione delle tariffe valga anche se l'influenza delle tariffe superiori sul volume di telefonate verso numeri non geografici è limitata.

- b. In che limiti al giudice nazionale spetti un potere discrezionale per valutare se una misura tariffaria necessaria in forza dell'articolo 28 della direttiva servizio universale non sia eccessivamente onerosa per la parte che fornisce il transito, in considerazione degli obiettivi perseguiti.
- 3) Se l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva servizio universale consenta la possibilità che le misure menzionate in detta disposizione vengano adottate da un'autorità diversa dall'autorità nazionale di regolamentazione, che esercita la facoltà menzionata all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva «accesso»⁽²⁾, mentre a quest'ultima autorità spetta solo il potere di esercitare il controllo.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

⁽²⁾ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro
(Spagna) il 24 febbraio 2014 — Banco Grupo Cajatres S.A./María Mercedes Manjón Pinilla y
Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. Miguel Ángel Viana Gordejuela**

(Causa C-90/14)

(2014/C 151/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro.

Parti

Ricorrente: Banco Grupo Cajatres S.A..

Convenuti: María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. Miguel Ángel Viana Gordejuela (eredi pro indiviso a seguito del decesso del sig. M.A. Viana Gordejuela)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE⁽¹⁾ ostino ad una norma, come la Seconda Disposizione Transitoria della legge n. 1/2013 del 14 maggio 2013, che prevede in ogni caso una riduzione del tasso di interesse di mora, a prescindere dal fatto che la clausola relativa agli interessi moratori fosse inizialmente nulla in quanto abusiva.
- 2) Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad una norma nazionale, come l'articolo 114 della legge ipotecaria, che consente al giudice nazionale, in sede di valutazione del carattere abusivo di una clausola determinativa degli interessi di mora, soltanto di accertare se il tasso di interesse pattuito sia superiore al triplo del tasso di interesse legale e non altre circostanze.
- 1) Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad una norma nazionale, come l'articolo 693 della LEC, che consente di esigere anticipatamente la totalità del mutuo per mancato pagamento di tre rate mensili, senza tenere conto di altri fattori quali la durata o l'importo del mutuo o qualsiasi altra causa concorrente rilevante e che, inoltre, condiziona alla volontà del creditore la possibilità di evitare gli effetti di tale esigibilità anticipata, tranne nei casi di ipoteca gravante sull'abitazione principale del debitore del mutuo ipotecario.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).